



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.3/2024/01

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.3

Descrizione quesito

Devo effettuare una consulenza relativa ad un centro commerciale a Roma ed il Cliente mi chiede delucidazioni in merito all'obbligatorietà o meno dell'analisi di vulnerabilità sismica per il bene in oggetto. L'edificio è stato costruito fra il 2005 ed il 2007.

Facendo riferimento a quanto esposto all'Art. 2, comma 5 del OPCM 2003, "Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle in zona 2 ed alla III categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma."

In seguito al 2009, la zona sismica in cui ricade il centro commerciale è stata modificata da zona 3 a zona 2B. Domando gentilmente alla Vostra Commissione se sia obbligatoria in tal caso l'analisi di vulnerabilità sismica.

Risposta quesito

Se il fabbricato è stato denunciato e costruito tra il 2005 e il 2007 le norme di riferimento per la progettazione strutturale dovrebbero essere state o l'ordinanza 3274/2003 (con il relativo aggiornamento dell'ordinanza 3431/2005) oppure il DM2005. Entrambe erano infatti cogenti in questo (confuso) periodo normativo.

In entrambi i casi (specialmente con l'ordinanza) il Comune di Roma nel 2003 con la nuova zonazione sismica era stato classificato in Zona 3 (attualmente in certi municipi la zona è stata anche elevata a 2).

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione precedente (Decreti fino al 198N.C.)	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi del presente documento (2003)
-------------------	---------------	---	--	---

12058091	Roma	N.C.	III	3
----------	------	------	-----	---

Ciò significa che l'edificio, se il processo amministrativo e tecnico è stato correttamente svolto, è stato già progettato con criteri antisismici probabilmente adottando un'accelerazione al suolo consona alla zona e alla classe.

Tale circostanza semplificherebbe quindi la necessità di eseguire una vulnerabilità in quanto l'edificio è già stato concepito tenendo conto di azioni sismiche (nodi di collegamento compresi se trattasi di strutture prefabbricate).

L'obbligo richiamato dall'Ordinanza nell'articolo 2 era per gli edifici strategici e rilevanti già esistenti ricadenti nelle zone 1 e 2:

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Ciò detto si ritiene quindi che, se la progettazione è stata redatta conformemente i dettami della 3274 o DM2005 la stessa possa essere utilizzata come vulnerabilità in quanto esprime già la resistenza dell'edificio in relazione all'applicazione di una forzante sismica.

Tale possibilità, infatti, è anche permessa nell'allegato F degli Allegati_aggiornati_al_r.r. della regione Lazio n°_7_del_2021 laddove venga richiesto il parere per violazione della normativa antisismica (art.19)

Normativa tecnica utilizzata per la progettazione strutturale

- ☐ D.M. 17/01/2018
- ☐ D.M. 14/01/2008
- ☐ D.M. 14/09/2005
- ☐ O.P.C.M 3274/03 e s.m.i.
- ☐ D.M. 16/09/1996

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

<u>Parole chiave:</u> Vulnerabilità sismica.
<u>Documenti allegati:</u> [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.